

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3186 Anno 2018

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: DE MASI ORONZO

Data pubblicazione: 09/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 9317-2014 proposto da:

COMUNE DI AMALFI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE
MATONTI;

- *ricorrente* -

contro

LA GALASSIA DI LUCIBELLO GIUSEPPE & C. SAS,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII
474, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ORLANDO,
che lo rappresenta e difende;


2017

3111

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 260/2013 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI.



RILEVATO

che La Galassia di Lucibello Giuseppe & C. s.a.s. impugnava gli avvisi di accertamento, notificati dal Comune di Amalfi, afferenti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per gli anni dal 2005 al 2009, sostenendo che il tributo non era dovuto in relazione all'area scoperta adibita a parcheggio, sita in Amalfi, alla Via delle Cartiere, utilizzata per la sosta dei veicoli dei clienti dell'albergo Hotel Amalfi, area nella titolarità della Lemon Garden di Aceto Marco & C. s.a.s., con la quale la contribuente riferiva di aver stipulato un contratto atipico di posteggio; che la Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso, e la Commissione tributaria regionale della Campania, decidendo sull'appello proposto dalla contribuente, accoglieva il gravame rilevando che non v'era alcuna prova che l'area scoperta di cui si discute fosse riservata, per una porzione specifica, ai clienti dell'albergo gestito dalla società La Galassia di Lucibello Giuseppe & C., per cui concludeva nel senso che era la società Lemon Garden di Aceto Marco & C. a detenere l'intera superficie scoperta ove esercitava la propria attività d'impresa; che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Amalfi con un motivo, cui esiste con controricorso la contribuente;

CONSIDERATO

che con il motivo d'impugnazione il ricorrente Comune deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, in relazione all'art. 62, D.Lgs. n. 507 del 1993, e motivazione illogica e contraddittoria, in quanto la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle sole aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree verdi, e pertanto che doveva ritenersi assoggettato a tassazione anche lo spazio riservato ai clienti dell'albergo della società La Galassia di Lucibello Giuseppe & C., corrispondente ad un certo numero di posti auto, come emerso da p.v.c. della polizia municipale, mentre la decisione della CTR, da un lato, dà per provata l'esistenza di un contratto verbale atipico di parcheggio e, dall'altro, omette di valutare la esistenza, in capo alla società ricorrente, di una "corposa obbligazione di custodia ... accessoria alla detenzione dell'area", circostanza desumibile anche dalla istanza di autotutela nella quale si fa espresso riferimento ad un contratto di affitto di quindici posti auto;

che la censura è infondata e non merita accoglimento;

che, secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all'art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993, la tassa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure detenga "locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4", mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma, e le riduzioni delle tariffe, non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo essere il contribuente a dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016);

che il Comune ricorrente assume di aver fornito la prova della sussistenza, in capo alla contribuente, del presupposto impositivo della TARSU, in forza di quanto accertato nel p.v.c. della polizia municipale, secondo cui "quindici posti auto erano nella disponibilità della soc. La Galassia di Lucibello Giuseppe & C.", ed evidenzia altresì quanto dalla medesima contribuente dichiarato nella istanza di autotutela, circa la titolarità di un "contratto di affitto di circa 15 posti auto", trattandosi di circostanze che, ad avviso dell'ente impositore, sono sufficienti a dimostrare, sia pure in via presuntiva, la detenzione di una porzione (mq. 250) dell'intera superficie adibita dalla società Lemon Garden di Aceto Marco & C. a parcheggio per autovetture; che il Giudice di appello, viceversa, ha valorizzato l'argomento per cui non è dato sapere come i quindici posti auto riservati ai clienti dell'albergo fossero concretamente individuabili, "non essendo stata identificata una specifica area che sarebbe stata data in locazione esclusiva all'appellante" società La Galassia di Lucibello Giuseppe & C., ed ha conseguentemente ritenuto non dimostrata "la detenzione esclusiva di una precisa area scoperta da parte della società appellante, nell'ambito di una più vasta area di proprietà del sig. Aceto Marco", nella quale era "esercitata l'attività di autorimessa da parte della società Lemon Garden di Aceto Marco s.a.s.", apparendo più plausibile "che la Lemon Garden s.a.s., nell'esercizio della propria attività di parcheggio/autorimessa, abbia stipulato contratto atipico di parcheggio con l'appellante, consentendogli di riservare 15 posti auto per il parcheggio della clientela dell'albergo gestito dall'appellante medesima.";

che, in altri termini, per la CTR non si è trattato "di locazione di un suolo specifico (contratto per il quale sarebbe stato più probabile, secondo l'*id quod plerumque*

accidit, la forma scritta), ma di un informale contratto di parcheggio”, sicché unico soggetto passivo del tributo va individuato nella società che gestisce il parcheggio, in quanto il diritto di utilizzare lo spazio non esclude la detenzione dell’area da parte del soggetto concedente, e lo specifico riferimento, contenuto nella istanza di autotutela, all’esistenza di un contratto di affitto di quindici posti auto, non porta necessariamente a qualificare il rapporto come locazione di posti auto, sicché le stesse risultanze del p.v.c. della polizia municipale, che siffatta circostanza aveva genericamente appurato, non esauriscono l’onere della prova gravante sull’ente impositore, che non può dirsi per tale via soddisfatto;

che, come già detto, i soggetti passivi dell’obbligazione tributaria in materia di TARSU sono coloro che occupano o detengono un immobile, per cui appare evidente come il legislatore abbia voluto assoggettare al pagamento del tributo chi occupa effettivamente locali od aree scoperte, e fruisce del servizio di raccolta dei rifiuti, prescindendo dal titolo legittimante l’occupazione stessa, e chi detiene un immobile, in forza di un titolo negoziale che legittima il godimento dell’immobile, e qualifica la relazione con esso, in tal caso essendo detto soggetto portatore di un autonomo interesse ad esercitare un potere sul bene;

che la CTR non si è discostata da detti principi, per cui non ricorre la denunciata violazione di legge, ma ha solo valutato il materiale probatorio, concludendo nel senso che il rapporto presupposto dalla pretesa tributaria non sottrae univocamente alla società Lemon Garden di Aceto Marco s.a.s. la detenzione dell’area concessa in uso alla controparte, e non è quindi sufficiente a trasferire l’obbligo tributario in capo alla società La Galassia di Lucibello Giuseppe & C., e la interpretazione del rapporto contrattuale intercorso tra le due società all’evidenza attinge al merito della controversia, sicché le divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati non contene un riesame di questi ultimi in questa sede di legittimità;

che, infatti, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall’art. 54, D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data (11/9/2012) di entrata in vigore della norma modificativa -, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza o incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una "*regula juris*" che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra premessa (in fatto) e conseguenza (in diritto) che deve

giustificare il "*decisum*", per cui rimane estranea al "riformato" vizio di legittimità, tanto la censura di "contraddittorietà" della motivazione, quanto la censura di "insufficienza" dello svolgimento argomentativo che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio con il quale veniva imputato al giudice di merito un sostanziale malgoverno dal materiale probatorio esaminato;

che la nuova formulazione del vizio di legittimità in oggetto, infatti, ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello, o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario, in relazione alle ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità;

che, pertanto, rimane estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta semplicemente a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., comma 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (Cass. n. 11892/2016), non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, nella specie, nel ricorso non è indicato il "fatto storico" controverso, e "decisivo" ai fini di una diversa decisione, non esaminato, e la doglianza si sviluppa, inammissibilmente, attorno al discorso argomentativo che ha condotto la CTR a dissentire dall'ente impositore in ordine alla qualificazione del contratto intercorso tra la contribuente e la società di gestione del parcheggio per autovetture;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore dell'intimata, come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.